

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ord. 21/06/2017, n. 32

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 32).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2017, n. 154.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto*

Art. 2. *Attuazione degli interventi*

Art. 3. *Presentazione dei progetti*

Art. 4. *Istruttoria tecnica e amministrativa*

Art. 5. *Erogazione del contributo*

Art. 6. *Attuazione degli interventi relative alle chiese di proprietà pubblica*

Art. 6-bis. *Chiese del Fondo edifici di culto: Attività di progettazione*

Art. 6-ter. *Chiese del Fondo edifici di culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti*

Art. 7. *Disposizioni finanziarie*

Art. 8. *Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Ord. 21 giugno 2017, n. 32 (1).

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati. (Ordinanza n. 32). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2017, n. 154.

(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016* con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della *legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni

statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017* di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Visto il *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 9, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato *decreto-legge n. 189 del 2016*, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari» e, in particolare, il comma 1 che, alla lettera e), stabilisce che il commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;

Visto l'art. 14, comma 1, del citato *decreto-legge n. 189 del 2016* che disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, finalizzati, oltre che alla riparazione e al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, prevedendo anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture interessate, esplicitamente includendovi, alla lettera a), anche gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato *decreto legislativo n. 42/2004*;

Visto il comma 9 del citato art. 14, il quale prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c) si promuove un Protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati;

Preso atto che il detto Protocollo di intesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2016, definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;

Visto l'art. 15-bis, del citato *decreto-legge n. 189 del 2016*, e in particolare:

il comma 2, il quale dispone che i comuni possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici;

il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici;

Vista la circolare esplicativa del citato art. 15-bis emanata dal Dipartimento di protezione civile il 22 dicembre 2016, con la quale si specifica che l'intervento di messa in sicurezza del bene culturale può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi

altresì le modalità operative attraverso le quali gli enti ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici di culto, in quanto specificatamente riconosciuti beni culturali immobili;

Rilevato che, a seguito delle disposizioni contenute nel citato art. 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre 2016, gli enti ecclesiastici, possessori o detentori dei beni culturali utilizzati come luoghi di culto, sono abilitati a porre immediatamente in essere tutti quegli interventi di natura esclusivamente provvisoria finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili al fine di evitare l'ulteriore danneggiamento degli stessi;

Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato art. 15-bis, introdotto dalla *legge n. 84 del 2017* di conversione *decreto-legge n. 8 del 2017*, il quale prevede che: «... Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla *direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4»;

Considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la quasi totalità delle chiese situate nei territori dell'Italia centrale interessati dal terremoto è stata dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l'esercizio del culto nei predetti territori risulta sostanzialmente precluso, con ciò producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare significato e del riferimento identitario che molti degli edifici in questione rivestono nel tessuto sociale delle comunità locali;

Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l'avvio degli interventi di ricostruzione, contribuendo al consolidamento dell'aggregato sociale e del tessuto di comunità in tempi rapidi;

Preso atto che, ai sensi del più volte citato art. 15-bis del *decreto-legge n. 189 del 2016* e della circolare del Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2016, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare interventi provvisori che consentano anche la riapertura al pubblico delle chiese medesime;

Rilevato che il citato comma 3-bis dell'art. 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di accelerazione e decentramento amministrativo, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell'art. 14 del *decreto-legge n. 189 del 2016*, in quanto stabilisce:

a) che gli interventi siano eseguiti direttamente dai proprietari, possessori e detentori degli edifici in questione, anziché dalla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del medesimo *decreto-legge n. 189 del 2016* (così come previsto in via generale dal comma 7 dell'art. 14);

b) che i progetti degli interventi siano istruiti e approvati dagli uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anziché dal commissario straordinario come previsto in via generale dal comma 5 dell'art. 14;

c) che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai presidenti delle regioni - vice commissari, anziché dal commissario straordinario come stabilito dal comma 5 del medesimo art. 14

(fermo restando che il contributo è erogato in via diretta, come stabilito dal successivo comma 6);
Rilevato che, alla luce del modello procedimentale così delineato, il ruolo del commissario straordinario deve concentrarsi nell'individuazione a monte delle chiese interessate e nell'approvazione degli interventi da eseguire, nonché nella quantificazione delle risorse economiche necessarie da trasferire alla contabilità speciale degli uffici speciali per la ricostruzione;

Considerato che, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza sulle chiese, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 15-bis così come modificato dal *decreto-legge n. 8 del 2017*, sarà opportuno verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica;

Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall'art. 3 del richiamato Protocollo di intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di un elenco di interventi urgenti e prioritari, ai fini del relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati:

assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunità;

apertura al culto dell'edificio alla data del 24 agosto 2016;

livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale;

Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 1° febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile 2017, nelle quali è stato individuato un primo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;

Vista l'*ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017*, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2017, n. 113, e, in particolare, l'art. 1, con cui sono stati individuati ed approvati i criteri per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità del culto;

Vista la *legge 20 maggio 1985, n. 222*, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli *articoli 54, 55, 56, 57 e 58*;

Ritenuto opportuno e necessario approvare un secondo programma di interventi immediati che consenta la contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo di consentire al più presto la continuità dell'esercizio del culto per le comunità colpite dagli eventi sismici;

Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 5 giugno 2017 e del 15 giugno 2017, nelle quali è stato individuato un secondo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunità per consentire la continuità dello stesso in tempi brevi;

Visto l'elenco delle chiese predisposto in base ai requisiti precedentemente concordati, di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l'ente attuatore e la denominazione dell'edificio;

Visto il protocollo d'intesa per la promozione ed il potenziamento della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà del Fondo edifici di culto, sottoscritto in data 11 gennaio 2013, tra il Ministero dell'interno - Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione ed il Ministero per i beni e le attività culturali;

Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti, come stabilito dal citato art. 15-bis del *decreto-legge n. 189 del 2016*, è stato fissato in Euro 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 148 del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, è stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi immediati, come da tabella in allegato B alla presente ordinanza;

Precisato che il costo complessivo del programma di interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione è posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

Rilevato che i soggetti attuatori degli interventi previsti nel programma degli interventi immediati che si approva con la presente ordinanza sono individuati:

a) negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti così come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del *decreto-legge n. 189 del 2016*, territorialmente competenti, in ragione del fatto che gli

stessi dispongono delle capacità amministrative, tecniche e operative necessarie per porre in atto le opere previste nei tempi rapidi coerenti con la finalità del programma;

b) con riguardo alle chiese di proprietà pubblica, negli enti pubblici proprietari ovvero, relativamente alle chiese del Fondo edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Ritenuta la necessità di prevedere, in considerazione della differente natura dei soggetti attuatori, diverse modalità di approvazione dei progetti e di esecuzione degli interventi e disciplinare le modalità di trasferimento in favore delle contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 delle risorse economiche occorrenti per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza e dall'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisorietà efficace ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Dispone:

Art. 1. Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuità dell'esercizio del culto

1. E' approvato, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, il secondo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell'allegato A alla presente ordinanza, da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rilasciate nell'ambito delle Conferenze disciplinate dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. Sarà cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilità di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilità in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica.

2. Gli interventi indicati nell'allegato A riportano: la localizzazione comunale dell'edificio, il soggetto attuatore e la denominazione dell'edificio.

3. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuità delle attività di culto, al loro di tutte le spese, è pari ad Euro 26.851.500,00 (ventisei-milioniottococquantunomilacinquecento/00). Detta somma sarà ripartita: (3)

a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate come precisato nell'allegato B alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi;

b) per gli interventi attuati dagli enti pubblici proprietari ovvero dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le chiese di proprietà del Fondo edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, fra i soggetti attuatori come precisato nell'allegato C alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun

soggetto attuatore.

(3) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018*.

Art. 2. Attuazione degli interventi

1. Gli interventi di cui all'allegato A, sia di messa in sicurezza che eventualmente di carattere definitivo, finalizzati ad assicurare la continuità del culto, vengono realizzati dai soggetti attuatori secondo quanto previsto dal comma 3-bis dell'*art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016*, introdotto dal *decreto-legge n. 8 del 2017*, con le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

Art. 3. Presentazione dei progetti

1. I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco allegato A, individuati ai sensi dell'*art. 15-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016* e diversi dagli enti pubblici proprietari delle chiese ovvero dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presentano presso i competenti uffici speciali per la ricostruzione di cui all'*art. 3* medesimo del decreto-legge i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali dell'edificio;
- b) la sua superficie complessiva;
- c) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio;
- e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- f) gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.

3. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'*art. 30, comma 6 del decreto n. 189 del 2016*;
- b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'*art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'*art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- d) scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore

offerta.

4. Al progetto devono essere allegati:

a) la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla *direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015*;

b) la documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del *decreto-legge n. 189 del 2016*;

c) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto.

5. Il progetto depositato all'Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere:

a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezza che per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

b) l'indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;

c) l'indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col *decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 e dalle «Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui alla circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 26/2010;

d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del *decreto-legge n. 189 del 2016* e integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dal medesimo decreto-legge;

e) un'esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio.

6. Ove necessario, l'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette immediatamente copia del progetto e della documentazione necessaria al comune territorialmente competente per il rilascio del titolo abilitativo.

Art. 4. Istruttoria tecnica e amministrativa

1. Relativamente gli interventi di cui al precedente art. 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione cura l'istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvede a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il predetto termine può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'edificio di culto risulti sottoposto a tutela ai sensi del *decreto legislativo n. 42 del 2004*, il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del *decreto-legge n. 189 del 2016* per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

3. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'*ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017* e successive modifiche ed integrazioni.

4. Esaurita l'istruttoria, il presidente di Regione - vice commissario, con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento e adotta il decreto di concessione del contributo, dandone notizia al comune territorialmente competente.

5. L'adozione del provvedimento di cui al comma 4, laddove necessario, è preceduta dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, il quale adotta le proprie determinazioni entro venti giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Ufficio speciale ai sensi del comma 6 dell'art. 3.

6. Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 4, il soggetto attuatore provvede a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione:

a) la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione, sulla base del progetto presentato ed assentito, dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite per la scelta;

b) documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa esecutrice dei lavori all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del *decreto-legge n. 189 del 2016*.

7. L'inosservanza della previsione di cui al precedente comma 6 determina la decadenza del contributo, nonché l'obbligo di procedere alla sua restituzione, ove già erogato.

Art. 5. Erogazione del contributo

1. Il contributo per gli interventi di cui all'art. 3, come determinato a norma del successivo art. 4, è erogato in via diretta a favore del soggetto attuatore, a norma dell'art. 14, comma 6, del *decreto-legge n. 189 del 2016*. La liquidazione è effettuata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), a valere sulle risorse disponibili trasferite dal commissario straordinario nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del *decreto-legge n. 189 del 2016*.

2. Per gli interventi di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00, la somma spettante è liquidata ed erogata a seguito del deposito presso l'Ufficio speciale dei documenti comprovanti l'effettiva realizzazione dell'intervento, previo esperimento dei necessari controlli e, comunque, successivamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, comma 6.

3. Per gli interventi di importo superiore a Euro 40.000,00, ferme le previsioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 4, a richiesta del soggetto interessato da formulare in sede di presentazione del progetto, può essere erogato, a titolo di anticipazione, il 10% dell'importo del contributo approvato all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 4. Su richiesta del soggetto attuatore, da formulare nei medesimi termini, possono altresì essere riconosciuti un'ulteriore anticipazione fino ad un massimo del 50% dell'importo del contributo, da corrispondere a seguito della consegna dei lavori e dell'attivazione del cantiere, ed ulteriori pagamenti a stati di avanzamento fino al 90% del contributo concesso. In tali ipotesi, il saldo finale è erogato alla presentazione dei documenti che comprovano l'effettiva realizzazione dell'opera ed esperiti i necessari controlli.

Art. 6. Attuazione degli interventi relative alle chiese di proprietà pubblica

1. Relativamente agli interventi, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza e diversi da quelli previsti dal precedente *art. 3* e dal successivo *art. 6-bis*, l'ente pubblico proprietario della Chiesa predispone e invia al Commissario straordinario del Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate. (4)

1-bis. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'ente pubblico proprietario può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'*art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, secondo le modalità previste dall'*art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016* ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'*art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, secondo le modalità stabilite dal medesimo *decreto legislativo n. 50 del 2016*. (5)

1-ter. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'*art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016* è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli *articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017* e successive modifiche ed integrazioni. (5)

1-quater. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'*art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016*:

a) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Marche - Vicecommissario, della somma di euro 40.000,00;

b) in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Abruzzo - Vicecommissario, della somma di euro 30.000,00. (5)

1-quinquies. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 1-ter, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'*art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016*. (5)

1-sexies. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente comma 1-quinquies, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. (5)

1-septies. Restano ferme le previsioni di cui agli *articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017* e successive modifiche ed integrazioni. (5)

2. Entro il termine di trenta giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata, il commissario straordinario del Governo, tramite i propri uffici, provvede all'istruttoria sul progetto presentato, verificando la congruità dei costi previsti anche ai fini dell'autorizzazione all'effettuazione di interventi di natura definitiva e provvedendo a determinare l'importo massimo ammissibile a contributo. Il termine di cui al precedente periodo può essere interrotto per una sola volta, al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali, che devono essere resi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Esaurita l'istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'*art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016*, il commissario straordinario del Governo con proprio provvedimento, rilascia l'autorizzazione all'effettuazione dell'intervento ed adotta il decreto di concessione del contributo.

4. Ferme le previsioni dell'*ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017* con riguardo alle modalità di

convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutti i termini previsti nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della metà. I termini di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Nell'ambito della Conferenza permanente, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie.

5. L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Il soggetto attuatore provvede all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi e per gli effetti degli articoli 63 e 148, comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ferme le previsioni di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, ovvero che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori, il soggetto attuatore provvede a comunicare, tempestivamente, al commissario straordinario del Governo la graduatoria dei concorrenti, affinché, previo suo inoltro alla struttura di missione di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 30, con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

(4) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), Ordinanza 2 novembre 2017, n. 41.

(5) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), Ordinanza 2 novembre 2017, n. 41.

Art. 6-bis. Chiese del Fondo edifici di culto: Attività di progettazione (6)

1. Relativamente agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inseriti nell'allegato A della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all'elaborazione dei progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese stesse, da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

~~[3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. (7)]~~

4. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi di cui al comma 1, viene

disposto il trasferimento dal fondo di cui all'*art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016* in favore della contabilità speciale, prevista dalla lettera b-bis) del comma 6, dell'*art. 15-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016* ed intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della somma di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00).

5. L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 6-ter.

6. Restano ferme le previsioni di cui agli *articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017* e successive modifiche ed integrazioni.

(6) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. c), Ordinanza 2 novembre 2017, n. 41*.

(7) Comma soppresso dall'*art. 6, comma 1, Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 13, comma 2, della medesima Ordinanza n. 46/2018*.

Art. 6-ter. Chiese del Fondo edifici di culto: Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti (8)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'*art. 2, comma 1*, provvede a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'*art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016*, i progetti esecutivi relativi agli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'*art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016*, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4, dell'*art. 6*, della presente ordinanza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto delle somme già trasferite ai sensi del comma 4, del precedente art. 6-bis.

4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza di cui all'*art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016*, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità previste dal comma 5 dell'*art. 6* della presente ordinanza.

5. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.

6. Con cadenza trimestrale, all'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi sulle chiese del Fondo edifici di culto, inserite nell'allegato A della presente ordinanza.

(8) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, lett. c), Ordinanza 2 novembre 2017, n. 41.*

Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati in complessivi Euro 26.851.500,00, si provvede a valere sul fondo di cui all'*art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.* (9)

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a comunicare al commissario straordinario del Governo il numero dei progetti presentati ed approvati in applicazione delle previsioni di cui all'*ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017*, nonché l'entità dei contributi riconosciuti. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il commissario straordinario del Governo provvede a trasferire sulla contabilità speciale intestata al presidente di Regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo dei contributi concessi.

3. Relativamente agli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e con riguardo agli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono, ogni mese, a comunicare al commissario straordinario del Governo il numero dei progetti presentati ed approvati, nonché l'entità dei contributi riconosciuti. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, il commissario straordinario del Governo provvede a trasferire sulla contabilità speciale intestata al presidente di Regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo dei contributi concessi.

4. Relativamente agli interventi di cui al precedente art. 6, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;

b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'*art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

5. Il commissario straordinario del Governo procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 4, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare al commissario straordinario del Governo i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

(9) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.*

Art. 8. Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano anche agli interventi inseriti nell'allegato A dell'*ordinanza commissariale n. 23 del 5 maggio 2017*, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non sia ancora intervenuta la presentazione del progetto da parte dei soggetti attuatori.

2. In considerazione dell'estrema urgenza connessa all'esigenza di garantire la continuità di culto in quei centri che non hanno alcuna chiesa agibile, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La presente ordinanza è altresì comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Allegato A

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE CHIESA	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	DIOCESI/ENTE	PARROCCHIA
1	Chiesa di San Cristoforo	PE	Moscufo		Piazza Principe Umberto	PESCARA-PENNE	San Cristoforo
2	Chiesa San Donato Martire	TE	Castiglione Messer Raimondo			PESCARA-PENNE	
3	Chiesa di San Nicola di Bari	AQ	Ofena	Centro storico		SULMONA-VALVA	Diocesi
4	Chiesa dei Santi Pietro e Paolo	TE	Fano Adriano			TERAMO-ATRI	
5	Chiesa della Santissima Annunziata	TE	Teramo	Teramo	Via Nicola Palma, 33	TERAMO-ATRI	S. Maria Assunta nella Cattedrale
6	Chiesa di S. Leonardo	TE	Rocca Santa Maria	Paranesi		TERAMO-ATRI	S. Leonardo
7	Chiesa di S. Michele Arcangelo	TE	Tossicia	Colledonico		TERAMO-ATRI	S. Michele Arcangelo
8	Cattedrale di Santa Maria Assunta	TE	Atri		Corso Elio Adriano, 19	TERAMO-ATRI	
9	Chiesa della Madonna delle	TE	Torano			TERAMO-ATRI	

	Grazie						
10	Chiesa Sant'Andrea parrocchiale	CH	Pretoro		Via Girone 17	CHIETI-VASTO	Sant'Andrea e Nicola
11	Chiesa di S. Maria della Neve	AQ	Montereale	Ville di Fano	Via Roma	L'AQUILA	S. Lorenzo Martire
12	San Marco	AQ	L'Aquila	San Marco di Preturo	Via Cadore	L'AQUILA	San Marco Evangelista
13	[San Giovanni Battista] (10)	AQ	L'Aquila	Cese di Preturo	Via San Giovanni	L'AQUILA	San Giovanni Battista
14	San Pietro celestino	AQ	San Pio delle Camere		Piazza del Redentore	L'AQUILA	San Pietro Celestino
15	Sant'Eutizio	AQ	Montereale	Marana	Via della chiesa	L'AQUILA	Sant'Eutizio Abate
16	[Santa Maria Maddalena] (10)	AQ	L'Aquila	Aragno	Via della chiesa	L'AQUILA	Santa Maria Maddalena
17	[Madonna del Rosario] (10)	AQ	Navelli		Via dei Mori	L'AQUILA	San Sebastiano Martire
18	Santa Maria assunta	AQ	L'Aquila	Assergi	Piazza San Franco	L'AQUILA	Santa Maria Assunta
19	San Donato	AQ	L'Aquila	Santi di Preturo	Piazza della chiesa	L'AQUILA	San Donato
20	Chiesa del Sacro Cuore di Gesù	AN	Osimo	Montoro	Via Filottrano n. 78	ANCONA-OSIMO	Sacro Cuore di Gesù
21	Cattedrale di S. Leopardò	AN	Osimo	Osimo	Piazza Duomo n. 7	ANCONA-OSIMO	Diocesi
22	Chiesa di S. Maria Apparente del Cimitero	MC	Castel S. Angelo sul Nera	Località Nocria	Strada Provinciale L 34	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Stefano
23	Chiesa di S. Lorenzo al lago	MC	Fiastra	Fiume		CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	SS. Paolo e Lorenzo
24	Chiesa di S. Vittorino	MC	Pioraco		Piazza S. Vittorino	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Vittorino
25	Santuario Madonna dei Lumi	MC	San Severino Marche		Via Madonna dei Lumi	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	Diocesi
26	Chiesa di S. Maria Assunta	MC	Caldarola	Pievefavera	Via Castello	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	SS. Martino e Gregorio
27	Chiesa di S. Maria delle Grazie	MC	Camerino		Via Le Mosse	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Venanzio Martire
28	Chiesa di S. Maria Assunta	MC	San Ginesio	Pian di Pieca	Via Colle, 1	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Ginesio

29	Chiesa Nome SS. di Maria	MC	Montecavall o	Pie del Sasso		CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Benedetto
30	Chiesa dell'Annunziata	MC	Cessapalomb o	Villa di Montalto		CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Andrea
31	Chiesa di S. Michele Arcangelo	MC	Ripe S. Ginesio		Piazza V. Emanuele 4	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Michele Arcangelo
32	Chiesa di S. Nicolò	MC	Bolognola	Villa da Piedi		CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Michele Arcangelo
33	Chiesa di S. Barnaba	MC	Fiuminata	Spindoli	Fraz. Castello	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	San Giovanni Battista
34	Chiesa di Santa Maria	MC	Esanatoglia		Piazza Santa Maria	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	Santi Anatolia e Martino
35	Chiesa di S. Eustachio	MC	Belforte di Chienti		Piazza Umberto I	CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE	S. Eustachio
36	Chiesa di San Vito	TE	Valle Castellana	Frazione San Vito		ASCOLI PICENO	San Vito
37	[Chiesa di San Giovanni Battista] (10)	MC	Appignano del Tronto		Via Roma	ASCOLI PICENO	San Giovanni Battista
38	Chiesa di Santa Maria Extra Moenia	AP	Castignano	Frazione Ripaberarda	Piazza S. Maria	ASCOLI PICENO	Sant'Egidio
39	Chiesa di San Giovanni Battista	AP	Acquasanta Terme		Via S. Giovanni	ASCOLI PICENO	San Giovanni Battista
40	Chiesa di Santa Maria delle Grazie	AP	Folignano	Frazione Castel Folignano		ASCOLI PICENO	San Gennaro
41	Chiesa di San Sebastiano	AP	Arquata del Tronto	Frazione Colle di Arquata		ASCOLI PICENO	Sant'Agata
42	Chiesa SS. Pietro e Paolo	AP	Ascoli Piceno			ASCOLI PICENO	SS. Pietro e Paolo
43	Chiesa di Santa Maria Assunta	AP	Spinetoli		Piazza Roma, 4	ASCOLI PICENO	Maria Santissima Assunta
44	Santuario della Madonna della Consolazione o di Montemisio	AP	Rotella			ASCOLI PICENO	
45	Chiesa di Santa Maria del Carmine	AN	Castelplanio	Località Piagge	Via Piagge, 27	JESI	San Sebastiano Martire
46	Chiesa dei Santi Vito e Patrizio	MC	Treia	Chiesanuova di Treia	Via dei caduti, 14	MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA	Santi Vito e Patrizio
47	Chiesa di San Giuseppe	MC	Macerata	Sforzacosta	Borgo Sforzacosta	MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI	San Giuseppe

						I-TREIA	
48	Chiesa di S. Michele Arcangelo	MC	Treia		Piazza Nicola Cervigni, 21	MACERATA-TO LENTINO-REC ANATI-CINGOLI I-TREIA	SS. Annunziata
49	Chiesa di S. Nicolò da Bari	MC	Cingoli	Villa Moscosi	Frazione Moscosi	MACERATA-TO LENTINO-REC ANATI-CINGOLI I-TREIA	S. Nicolò da Bari
50	Cattedrale di Santa Maria della Marina	AP	San Benedetto del Tronto		Via Pizzi, 4	SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSO NE-MONTALTO	
51	S. Biagio	AP	Montemonaco	Isola S. Biagio		SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSO NE-MONTALTO	S. Benedetto Abate
52	Chiesa di San Gaudenzio	AN	Morro d'Alba	Capoluogo	Piazza Romagnoli, 3	SENIGALLIA	San Gaudenzio
53	Chiesa di Santa Maria Assunta	AN	Barbara	Capoluogo	Via Vittorio Emanuele III, 38	SENIGALLIA	Santa Maria Assunta
54	Chiesa di San Sebastiano	AN	Arcevia	Frazione Piticchio		SENIGALLIA	San Nicolò
55	Chiesa di San Fortunato in Peglio	PU	Peglio	Peglio	Via Don Luigi Sturzo, 2	URBINO-URBANIA-SAN ANGELI IN VADO	San Fortunato in Peglio
56	Chiesa di San Floriano	PU	Borgo Pace	Palazzo Mucci		URBINO-URBANIA-SAN ANGELI IN VADO	Santa Maria Nuova in Borgopace
57	Abbazia San Ruffino	FM	Amandola	S. Ruffino	Via S. Ruffino, 5	FERMO	Santi Ruffino e Vitale
58	Chiesa dei Santi Lorenzo e Ilario	MC	Corridonia	Colbuccaro	Via Colbuccaro, 95	FERMO	Santi Lorenzo e Ilario
59	Chiesa dei Santi Lorenzo, Silvestro e Ruffino	FM	Massa Fermana	Massa Fermana	Via Garibaldi	FERMO	Santi Lorenzo, Silvestro e Ruffino
60	San Giovanni Battista	AP	Comunanza	Illice		FERMO	S. Maria in Verdona e S. Giovanni Battista
61	Chiesa di San Michele Arcangelo	FM	Monterfortino		Via Papiri, 2	FERMO	San Michele Arcangelo
62	Chiesa di San Francesco	FM	Fermo		Largo Mora, 1	FERMO	San Francesco
63	Chiesa di San	AN	Fabriano	Frazione		FABRIANO-MA	San Venanzo

	Venanzo Vescovo			Albacina		TELICA	Vescovo
64	Chiesa di San Donato	AN	Fabriano	Frazione San Donato		FABRIANO-MA TELICA	San Donato
65	Chiesa di S. Maria Sopraminerva	AN	Fabriano	Frazione Castelletta		FABRIANO-MA TELICA	S. Maria Sopraminerva
66	Chiesa di S. Maria Assunta	AN	Cerreto D'Esi		Via Tacconi, 2	FABRIANO-MA TELICA	S. Maria Assunta
67	Chiesa di S. Giovanni Battista	MC	Matelica	Frazione Colferraio		FABRIANO-MA TELICA	S. Giovanni Battista
68	Chiesa di S. Vincenzo Martire	MC	Matelica	Frazione Colli		FABRIANO-MA TELICA	Cattedrale di S. Maria
69	Chiesa di S. Fortunato	MC	Matelica	Frazione Poggeto		FABRIANO-MA TELICA	S. Giovanni Battista
70	Chiesa di S. Maria Delle Grazie	MC	Matelica	Frazione Braccano	Via Vocabolo	FABRIANO-MA TELICA	S. Maria delle Grazie
71	Chiesa di S. Michele Arcangelo	MC	Matelica	Frazione Rastia		FABRIANO-MA TELICA	S. Giovanni Battista
72	Chiesa di S. Maria Delle Grazie	AN	Cerreto D'Esi	Cerquete		FABRIANO-MA TELICA	S. Maria Assunta
73	Chiesa di S. Matteo	PG	Cannara	Capoluogo	Piazza San Matteo, 20	ASSISI-NOCERA UMBRA-GUALDO TADINO	SS. Matteo e Giovanni Battista
74	Chiesa Madonna di Greppalto o del Carmine	PG	Citerna	Greppalto		CITTA' DI CASTELLO	Confraternita di Maria SS. del Carmine in Greppalto
75	Chiesa di Sant'Egidio	PG	Foligno	Borroni	Via Borroni	FOLIGNO	S. Egidio
76	Chiesa Madonna del prato	PG	Gubbio	Capoluogo	Via Perugia	GUBBIO	Madonna del prato
77	Chiesa di San Faustino	PG	Massa Martana	Villa San Faustino	Voc. Abbazia	ORVIETO-TODI	SS. Giovanni Ev. e Faustino
78	Chiesa di SS. Maria e Michele Arcangelo	PG	Marsciano	Papiano	Via Sant'Angelo, 2	PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE	Papiano
79	Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo	TR	Alviano		Via Assunta in cielo, 3	TERNI-NARNI-AMELIA	S. Maria Assunta
80	[Chiesa Madonna della Peschiera] (10)	PG	Preci	Peschiera		SPOLETO-NORCIA	Abbazia di S. Eutizio
81	Chiesa di San Giovanni Battista	PG	Norcia	Agriano		SPOLETO-NORCIA	Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo all'Altipiano

82	Chiesa della Madonna Addolorata	PG	Cascia	Maltignano		SPOLETO-NORCIA	S. Maria della Visitazione
83	[Chiesa Santa Maria Assunta] (10)	PG	Spoletto	Strettura		SPOLETO-NORCIA	
84	Chiesa di San Michele Arcangelo	TR	Ferentillo	Nicciano		SPOLETO-NORCIA	S. Maria
85	Chiesa dei Santi Felice e Mauro	PG	Sant'Anatolia di Narco	Castel San Felice		SPOLETO-NORCIA	Sant'Anatolia
86	Chiesa di Santa Giuliana e S. Alberto	PG	Preci	Collazzoni		SPOLETO-NORCIA	Abbazia di S. Eutizio
87	Chiesa Di San Pietro Martire	RI	Rieti	Rieti	Via della Molina/Via dei Cordari	RIETI	S. Lucia in Rieti
88	Santuario di S. Maria di Capodacqua	RI	Cittareale	Cupello		RIETI	Santa Maria Assunta in Cittareale
89	Chiesa di S. Matteo	RI	Borgo Velino	Borgo Velino	Largo Garibaldi	RIETI	S. Matteo Apostolo in Borgovelino
90	Chiesa SS. Angeli Custodi o S. Pietro	RI	Poggio Bustone	Borgo San Pietro	Via Borgo San Pietro	RIETI	SS. Angeli Custodi in Borgo S. Pietro di Poggio Bustone
91	Chiesa S. Maria Assunta	RI	Borbona	Borbona	Piazza martiri 4 Aprile	RIETI	S. Croce in Borbona
92	Chiesa di S. Maria Assunta (Santa Rufina Nuova)	RI	Posta		Via G. D'Annunzio	RIETI	Santa Maria Assunta in Posta
93	Chiesa Madonna delle Grazie	RI	Leonessa	Volciano		RIETI	S. Giovanni Battista in Vindoli
94	Chiesa di S. Pietro Apostolo	RI	Amatrice	Nommisci		RIETI	S. Agostino in Amatrice
95	Chiesa di S. Maria di Loreto	RI	Greccio	Limiti di Greccio	Piazza Madonna di Loreto	RIETI	S. Maria di Loreto
96	Chiesa di San Giovanni Battista	RI	Rieti	Castelfranco	Via di mezzo	RIETI	S. Maria delle Grazie in Vazia
97	Chiesa di S. Maria Assunta	RI	Posta	Sigillo	Via Sigillo	RIETI	Santa Maria Assunta in Posta
98	Chiesa di S. Vincenzo Ferreri	RI	Leonessa	Villa Bigioni		RIETI	S. Massimo in Ville del Piano
99	Chiesa di S. Filippo	RI	Contigliano	San Filippo	Via Carlo Alberto	RIETI	Diocesi
100	San Vito Martire	RI	Posta	Figino		RIETI	Santa Maria

							della Neve in Bacugno di Posta
101	Chiesa di S. Agostino	PG	Cascia	Capoluogo		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
102	[Chiesa di S. Maria di Costantinopoli] (10)	PG	Cerretto di Spoleto	S. Maria di Costantinopoli		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
103	Chiesa di S. Francesco	PG	Monteleone di Spoleto		Piazza San Francesco	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
104	Chiesa di S. Chiara	MC	Sarnano		Via Giacomo Leopardi, 131	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
105	Chiesa di Santa Caterina	MC	San Severino Marche	Località Santa Caterina		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
106	Chiesa di San Bartolomeo e Romualdo	AN	Fabriano		Via Cavour	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
107	[Chiesa di S. Chiara] (10)	RI	Rieti		Via S. Francesco, 4	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
108	Chiesa di S. Maria Assunta in Montelucente	PG	Perugia	Capoluogo	Via Cecilia Coppoli	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
109	[Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine "dei Cappuccini"] (10)	TE	Montorio al Vomano			F.E.C. (Ministero dell'Interno)	
110	Chiesa di S. Giovanni Battista	PU	Pesaro		Via Passeri, 98	Comune di Pesaro	
111	Chiesa di San Massimo	TE	Isola del Gran Sasso	San Massimo		Comune di Isola del Gran Sasso	

(10) Intervento soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. c), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.

Allegato B

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE ATTUATA DALLE DELLE DIOCESI

Diocesi	Costi interventi	Somme a disposizione	Totale interventi
Ancona - Osimo (2 chiese)	475.000,00	142.500,00	617.500,00
Ascoli Piceno (8 chiese) (11)	1.550.000,00	465.000,00	2.015.000,00
Assisi -Nocera Umbra Gualdo (1 chiesa)	300.000,00	90.000,00	390.000,00
Camerino - S.severino Marche (14 chiese)	2.770.000,00	831.000,00	3.601.000,00
Chieti-Vasto(1 chiesa)	285.000,00	85.500,00	370.500,00
Città di Castello (1 chiesa)	110.000,00	33.000,00	143.000,00
Fabriano - Matelica (10 chiese)	1.210.000,00	363.000,00	1.573.000,00
Fermo (6 chiese)	1.420.000,00	426.000,00	1.846.000,00
Foligno (1 chiese)	220.000,00	66.000,00	286.000,00
Gubbio (1 chiese)	250.000,00	75.000,00	325.000,00
Jesi (1 chiese)	120.000,00	36.000,00	156.000,00
L'aquila (6 chiese) (11)	1.010.000,00	303.000,00	1.313.000,00
Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia (4 chiese)	1.150.000,00	345.000,00	1.495.000,00
Orvieto-Todi (1 chiesa)	250.000,00	75.000,00	325.000,00
Perugia Città della Pieve (1 chiesa)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
Pescara - Penne (2 chiese)	550.000,00	165.000,00	715.000,00
Rieti (14 chiese)	2.710.000,00	813.000,00	3.523.000,00
San Benedetto del Tronto - Ripatransone-Montalto (2 chiese)	480.000,00	144.000,00	624.000,00
Senigallia (3 chiese)	340.000,00	102.000,00	442.000,00
Spoletto - Norcia (6 chiese) (11)	1.060.000,00	318.000,00	1.378.000,00
Sulmona-Valva (1 chiesa)	220.000,00	66.000,00	286.000,00
Teramo - Atri (6 chiese)	1.400.000,00	420.000,00	1.820.000,00
Terni - Narni - Amelia (1 chiese)	300.000,00	90.000,00	390.000,00
Urbino Urbisaglia S Angeli in Vado (2 chiese)	300.000,00	90.000,00	390.000,00
TOTALE	18.580.000,00 (12)	5.574.000,00 (12)	24.154.000,00 (12)

(11) Intervento così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.

(12) Importo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018.

Allegato C (13)

(13) Per le modifiche del presente allegato, vedi l'*art. 2, comma 1, lett. e*), *Ordinanza 6 settembre 2018, n. 63*, con la decorrenza e l'efficacia indicate nell'*art. 5, comma 2, della medesima Ordinanza n. 63/2018*.

Allegato C

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E STIMA DEI COSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DEFINITIVI DELLE CHIESE DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI E DEL F.E.C.

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE CHIESA	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Ente	assegnato per lavori	Divisione per enti	Somma a disposizione 30%	Importo lordo lavori
1	Chiesa di S. Agostino	PG	Cascia	Capoluogo		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 90.000,00	€ 2.425.000,00 € 1.525.000,00	€ 727.500,00 € 457.500,00	
2	Chiesa di S. Maria di Costantinopoli	PG	Cerretto di Spoleto	S. Maria di Costantinopoli		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
3	Chiesa di S. Francesco	PG	Monteleone di Spoleto		Piazza San Francesco	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
4	Chiesa di S. Chiara	MC	Samano		Via Giacomo Leopardi, 131	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
5	Chiesa di Santa Caterina	MC	San Severino Marche	Località Santa Caterina		F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
6	Chiesa di San Bartolomeo e Romualdo	AN	Fabriano		Via Cavour	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 280.000,00			
7	Chiesa di S. Chiara	RI	Rieti		Via S. Francesco, 4	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
8	Chiesa di S. Maria Assunta in Monteluca	PG	Perugia	Capoluogo	Via Cecilia Coppoli	F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 255.000,00			
9	Chiesa SS. Annunziata di Maria Vergine "dei Cappuccini"	TE	Menterio al Vomano			F.E.C. (Ministero dell'Interno)	€ 300.000,00			
10	Chiesa di S. Giovanni Battista	PU	Pesaro		Via Passeri, 98	Comune di Pesaro	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 75.000,00	
11	Chiesa di San Massimo	TE	Isola del Gran Sasso	San Massimo		Comune di Isola del Gran Sasso	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 90.000,00	
TOTALE							€ 2.975.000,00 € 2.075.000,00	€ 2.975.000,00 € 2.075.000,00	€ 992.500,00 € 622.500,00	€ 3.867.500,00 € 2.697.500,00